

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale nelle S.r.l.***

di **Dottryna**



Il capitale sociale di una S.r.l. può ridursi a seguito di una specifica decisione dei soci oppure, come sempre più spesso accade, in conseguenza di perdite.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Societario”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo prende in esame l'ipotesi in cui la perdita superiore a 1/3 intacchi il capitale sociale riducendolo al disotto del minimo legale.

Quando la riduzione del capitale sociale di una S.r.l. deriva da **perdite**, le conseguenze sono diverse a seconda dell'ammontare della perdita rispetto all'entità del capitale, nonché che venga **intaccato o meno il capitale sociale minimo** previsto per il tipo societario in esame (pari a 10.000 euro ovvero a 1 euro).

Ai sensi dell'[articolo 2482-ter cod. civ.](#), infatti, **se per la perdita di oltre 1/3 del capitale**, questo si riduce al **disotto del minimo legale**, gli amministratori devono senza indugio **convocare l'assemblea** dei soci per deliberare:

- la **riduzione del capitale** e il **contemporaneo aumento** del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo;
- la **trasformazione della società**.

La norma in commento, nell'indicare il **minimo legale** stabilito per il capitale sociale, richiama l'[articolo 2463 cod. civ.](#), e, quindi, **l'importo di 10.000 euro**.

Sul punto, il Consiglio Nazionale del Notariato, con Studio n. 892/2013, ha ritenuto che il richiamo all'[articolo 2463 cod. civ.](#) faccia semplicemente riferimento alla **soglia minima** (che, nel caso delle S.r.l. a capitale minimo è **pari a 1 euro**). **Non è invece corretto** interpretare il richiamo **in senso letterale**, ritenendo necessario un capitale sociale almeno pari ad euro

10.000.

In considerazione di quanto appena esposto quindi:

- si ritiene **ammissibile la riduzione del capitale sociale nelle S.r.l. a capitale minimo** (si seguirà, a tal fine, la procedura ordinariamente prevista, tenendo conto però del limite di 1 euro);
- è **ammessa la riduzione del capitale sociale al di sotto dei 10.000 euro nelle S.r.l. ordinarie**. In tal caso, però, a seguito della riduzione del capitale sociale, dovranno essere rispettate **tutte le disposizioni previste per le S.r.l. a capitale minimo**.

Nella verifica dell'entità della perdita e del relativo impatto sul capitale minimo appare utile ricordare che le perdite **intaccano il capitale sociale** solo se sono tali da assorbire completamente le **riserve disponibili** e i **versamenti effettuati** dai soci. In particolare, l'ordine di imputazione della perdita che si dovrà seguire è:

- riserve **facoltative**;
- riserve **straordinarie**;
- fondi di **rivalutazione monetaria**;
- riserva **sovrapprezzo**;
- riserva **legale**.

Infine, si ricorda che il capitale al quale è necessario far riferimento è quello **sottoscritto** e non quello versato.

**Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:**

- [la riduzione volontaria del capitale;](#)
- [la disciplina relativa alle perdite superiori a 1/3 che non intaccano il capitale minimo;](#)
- [le modalità di determinazione della perdita;](#)
- [la disciplina relativa alle perdite inferiori a 1/3 del capitale;](#)
- [il contenuto del verbale di assemblea che delibera la riduzione del capitale per perdite con il relativo facsimile.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,*  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)